



Comune di Palù

Provincia di Verona

ORIGINALE

N.18 Registro Deliberazioni di Giunta Comunale

- Inclusa nell'elenco inviato ai Capigruppo Cons. del _____ ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/00.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)/PIANO DELLE PERFORMANCE (P.P.) 2019-2021.

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di marzo alle ore 12.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

			Presenti	Assenti
1	Brigo Gianni	Sindaco	X	
2	Caloini Stefania	Assessore	X	
3	Golin Agostino	Assessore	X	
4				
5				
			3	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Bonfante Franco.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Brigo Gianni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)/PIANO DELLE PERFORMANCE (P.P.) 2019-2021.

PARERI ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000

Il responsabile dell' AREA Segretario Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e la sua rispondenza ai canoni di correttezza amministrativa, dichiara parere FAVOREVOLE

Li, 27/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA Segretario

Il responsabile dell' **AREA CONTABILE** Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ed esprime parere FAVOREVOLE

Li, 27/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Corsini Rag. Mara

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)/PIANO DELLE PERFORMANCE (P.P.) 2019-2021.

PREMESSO:

a) che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e documenti allegati;

b) che l'art. 169 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ha previsto che la Giunta Comunale delibere, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione (PEG), in termini di competenza con riferimento ai medesimi esercizi considerati nel bilancio e, con riferimento al primo esercizio, anche in termini di cassa, individuando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizio;

c) che il Piano esecutivo di gestione è facoltativo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

RILEVATO che la popolazione del Comune di Palù , alla data del 31/12/2018, era pari a n. 1.244 abitanti;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del D. Lgs. n. 267/2000 il Piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione;

- nel P.E.G. le entrate, articolate nel bilancio in titoli e tipologie, sono ripartite ai fini della gestione in categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto, mentre le spese, articolate nel bilancio in missioni e programmi, sono ripartite ai fini della gestione in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;

- i capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157;

DATO ATTO che la Giunta Comunale contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie (di entrata) in categorie e dei programmi (della spesa) in macroaggregati (art. 165, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000);

RICHIAMATI i principi contabili derivanti dal D. Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. - Allegato 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio";

ATTESO:

che il Documento unico di programmazione individua le finalità e fissa gli obiettivi per ogni missione/programma e guida, negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi;

- che il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);

- che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente; il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi; tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;

- che il Piano esecutivo di gestione:

- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

- che il P.e.g., quale documento di programmazione operativa, rappresenta, ai sensi dell'art. 169 comma 3bis del D. Lgs. n. 267/2000, gli obiettivi collegati alle priorità strategiche, gli obiettivi operativi, le risorse umane e strumentali impegnate nella sua realizzazione, il tempo di riferimento, gli indicatori di misurazione degli obiettivi, integrando dunque il Piano dettagliato degli obiettivi (P.d.o.) ed il Piano delle performance

(P.P.), di cui al D. Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii. ed al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ed ha valenza in parte novativa in parte ricognitiva di obiettivi già assegnati alla responsabilità gestionale dei diversi settori nel corso dell'esercizio finanziario con singoli provvedimenti programmatici e di indirizzo;

- che l'assunzione di impegni di spesa sugli esercizi finanziari inclusi nel bilancio di previsione finanziario con il limite degli stanziamenti delle risorse finanziarie suddivise per centri di responsabilità, avviene mediante l'adozione di determinazioni da parte degli organi di gestione in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute nei programmi nel D.U.P. – Sezione Operativa - o dettagliate, volta per volta, da apposito provvedimento di assegnazione della Giunta Comunale, mentre il pagamento delle spese sul primo esercizio finanziario rispetta il limite del relativo stanziato di cassa;

- che ciascun Responsabile di servizio, per la parte di sua competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al Servizio contabilità per la seguente annotazione nelle scritture contabili;

- che nell'esercizio X+1, in caso di mancata approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, al fine di garantire continuità della gestione amministrativa e finanziaria, e nel rispetto del principio della separazione delle competenze tra organi politici e organi tecnici, è necessario autorizzare i Responsabili all'adozione di atti di impegno di spesa, con le modalità e nei limiti posti dall'art. 163, commi 1 e 3, del Testo unico degli enti locali;

DATO ATTO:

- che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione;

- che il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati, costituendo un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione;

- che il PEG chiarisce ed integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali, mentre con l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente;

ATTESO:

a) che il Piano esecutivo di gestione attua il principio della separazione dei ruoli tra organi di governo, cui è riservata l'attività di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché l'attività di controllo, ed organi burocratici, cui appartiene la gestione amministrativa;

b) che ai sensi dell'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del D. Lgs. n. 267/2000 "1. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.", funzioni attribuite, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, a seguito provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili dei servizi e degli uffici, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, ai sensi dell'art. 109, comma 2,

del D. Lgs. n. 267/2000;

c) che detto principio di separazione è definito altresì dal Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", che ha assegnato agli organi di direzione politica la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica dei risultati conseguiti dall'apparato burocratico;

d) che la proposta di piano esecutivo di gestione compete al direttore generale o, in mancanza e con conferimento di funzioni dal Sindaco, al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare:

- art. 17 "Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", comma 1 lettere h) ed r), che prevede tra i criteri guida della riforma del lavoro pubblico:

-r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

VISTI i decreti legislativi 25 maggio 2017 n. 74 "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124", e n. 75 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b) e c) ed e) e 17, comma 1 lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicati in G.U. Serie Generale n. 130 del 07/06/2017;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 18 "Disposizioni transitorie e finali", comma 2, del D. Lgs. n. 74/2017 le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal decreto 74, entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo – pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017 n. 130 - 130 – (termine ordinatorio) e che nelle more del predetto adeguamento, applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto; mentre, decorso il termine fissato per l'adeguamento, si applicano le disposizioni previste nel decreto 74/2017 fino all'emanazione della disciplina regionale e locale, secondo un principio di "cedevolezza" della disciplina statale rispetto alla eventuale disciplina regionale e locale, come già previsto con riferimento all'entrata in vigore del Decreto legislativo 150/2009;

VISTO l'art. 1 comma 3 del decreto che prevede che, nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le disposizioni del

regolamento trovano applicazione nei confronti delle regioni e degli enti locali nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto ossia mediante protocolli di collaborazione definiti d'intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e il Dipartimento della funzione pubblica, nonché dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009”;

RICHIAMATO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” come modificato da ultimo dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74

Art. 3 “Principi generali”

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Art. 4. “Ciclo di gestione della performance”

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

art. 5 “Obiettivi ed indicatori”

“01. Gli obiettivi si articolano in:

- a) obiettivi generali, che identificano omissis le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini omissis;
- b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, omissis nel Piano della performance di cui all'articolo 10”.

1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”, che per gli enti territoriali, è adottato previa

intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.

1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.

1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.”;

DATO ATTO che l'art. 5 comma 2, ai cui principi vi è obbligo di adeguamento da parte dell'ente locale, precisa:

“2. Gli obiettivi sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.”;

Art. 6. “Monitoraggio della performance”

“1. Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).”;

RICHIAMATO in particolare l'art. 10 “Piano della performance e relazione sulla performance” comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017 ed i principi ivi contenuti, rispetto ai quali non sussiste obbligo di adeguamento da parte dell'ordinamento degli enti locali ma che

rappresentano pur tuttavia punti di riferimento nella stesura del Piano delle performance e che prevede:

“1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;”

DATO ATTO che l'art. 10 “Piano della performance e relazione sulla performance” comma 5 del D. Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017 prevede che:

“5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.”;

VISTE le Linee Guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance (SMVP) dei Ministeri n. 2 del mese di dicembre 2017, approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della performance e rilevati alcuni elementi utili alla funzionalità del ciclo della performance anche con riferimento agli enti locali, nelle more dell'adozione di linee guida ad hoc da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata;

DATO ATTO che gli obiettivi specifici per garantire continuità all'azione amministrativa, da una lettura sistematica degli artt. 5 e 10, sono costituiti dagli obiettivi strategici ed operative che rappresentano il nucleo centrale del Piano delle Performance;

DATO altresì ATTO che il Piano delle Performance deve prevedere:

- a) la coerenza con gli obiettivi di bilancio di cui alla normativa economico-finanziaria applicabile alle regioni ed agli enti locali;
- b) l'integrazione del Piano delle Performance con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, la cui verifica è affidata all'O.I.V.;

RICHIAMATO infine il C.c.n.l. Comparto “Funzioni Locali” triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018, in particolare, le disposizioni che incidono sul Sistema delle performance, individuando tra gli attori del Sistema i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa ed i componenti della delegazione di parte datoriale, in quanto tra gli oggetti della contrattazione collettiva integrativa l'art. 4, comma 3, del predetto C.c.n.l. individua:

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

materie che, unitamente agli artt. 68, 69 e 70 del C.c.n.l. identificano ambiti di intervento dei soggetti preposti alla valutazione in quanto inerenti il sistema delle performance, organizzativa ed individuale;

PRESO ATTO che i compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento quali-quantitativo dei servizi sono corrisposti dunque al personale anche in base al livello di conseguimento degli obiettivi annualmente predeterminati nel P.E.G., dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti;

RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni normative:

- art. 7 "Gestione delle risorse umane" comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede che "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- art. 45 "Trattamento economico" del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede che i trattamenti economici accessori sono collegati alla performance individuale, organizzativa e/o all'effettivo svolgimento di attività disagiate, pericolose o dannose per la salute;

RICHIAMATA dunque:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/05/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP ed il bilancio di previsione 2019-2021 e documenti allegati;

VISTO l'allegato n.12/2 al D. Lgs. 118/2011 "Allegato al Peg degli enti locali entrate per titoli, tipologie e categorie e spesa per missione, programma, macroaggregato";

CONSIDERATO che attraverso una procedura di proposta e di negoziazione tra i Responsabili di Servizio dell'ente ed il Segretario Comunale si è addivenuti alla proposta di obiettivi gestionali – P.e.g./P.d.o. – che originano dal Documento unico di programmazione (D.U.P.) – Sezione Strategica e Programmi operativi - e dalle linee programmatiche di mandato, approvate con D.C.C. n. 25 del 22/07/2015;

VISTO il Piano degli indicatori di bilancio allegato al Bilancio di previsione esercizi 2019-2020-2021 di cui al decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2015 – Allegato 1-a Indicatori sintetici / Allegato 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione / Allegato 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità delle amministrazioni di pagare i debiti negli esercizi di riferimento;

CONSIDERATO che il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti, gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi ed indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione sono disciplinati dagli articoli 19 e 22 del D. Lgs. n. 91/2011 e dall'art. 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011 ed oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente – sotto-sezione di 1° livello "Bilanci", ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che nell'accezione "gestione amministrativa" va comunque ricompreso tutto ciò che attiene in senso lato all'ordinaria manutenzione dei beni ed al normale funzionamento dei servizi ed attività in essere presso l'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, in particolare Sezione II "Il Piano esecutivo di gestione" del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, strutturato secondo il profilo contabile, organizzativo e programmatico;

RAVVISATA l'utilità di chiarire che continuano ad appartenere alla competenza dell'organo esecutivo (Giunta Comunale), a titolo esemplificativo e non esaustivo, materie quali le decisioni in ordine all'azione o alla resistenza in giudizio, nonché l'assegnazione di contributi, sovvenzioni, benefici economici ove non siano predeterminati criteri univoci nello statuto e nel relativo Regolamento, l'affidamento di incarichi di elevata fiduciarità, l'adesione ad associazioni, il programma dei fabbisogni di personale, oltre naturalmente alla indicazione delle priorità relative ai programmi da attuare, specie in attività connotate da un largo margine di discrezionalità amministrativa in ordine all'an o al quantum, ovvero implicanti la sussistenza di elementi di fiduciarità politica;

RILEVATO che i Responsabili di Settore rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione);

RILEVATO, altresì, che i Responsabili dei Servizi devono informare il Segretario Generale, nonché l'Assessore di riferimento e la Giunta Comunale in merito allo stato di avanzamento degli obiettivi ed alla consistenza delle disponibilità assegnate residue, anche per gli effetti dell'art. 177 del D. Lgs. n. 267/2000 e che in relazione alle specifiche esigenze possono essere prodotte dal Responsabile, in ogni momento, relazioni od istanze, salvi i poteri dell'Organismo Indipendente di valutazione in materia di monitoraggio della performance come previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii.;

RITENUTO di precisare alcuni servizi/attività ricompresi nelle competenze assegnate:

Gestione patrimonio – comprende ogni provvedimento di utilizzo del suolo pubblico, ad eccezione delle autorizzazioni derivanti dai provvedimenti in materia di commercio su aree pubbliche, attratte al Servizio Commercio – gestione strade per interventi o provvedimenti (es. dismissione relitti stradali od acquisizione di aree al demanio stradale) non correlate a lavori pubblici - gestione reti gas;

Polizia amministrativa – si precisa che la stessa è ricompresa nella funzione fondamentale di "polizia locale" ai sensi dell'art. 19 del D.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135 (decreto "spending review" 2012) che comprende "polizia municipale e polizia amministrativa locale" e, dunque, tutte le funzioni attinenti all'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di sicurezza urbana, idonee ad assicurare l'assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in particolare nell'ambito delle funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi dello Stato, della Regione, dei regolamenti e delle ordinanze degli Enti stipulanti e di qualsiasi altra disposizione normativa emanata dagli organi rivestiti di tale potestà nei settori di competenza della Polizia Locale. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 9 agosto 1988, n. 40 recante "Norme in materia di polizia locale", il personale addetto ai servizi di polizia locale, entro gli ambiti territoriali di appartenenza ha il compito di:

- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è

di competenza della polizia locale, urbana e rurale”;

Polizia Locale – comprende gestione gare sportive su strada e gestione ordine pubblico in caso di manifestazioni che incidono sull’utenza della strada;

Commercio-Suap attività commerciali – ricomprende le forme temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate in occasione di manifestazioni all’aperto, sagre etc., nonché spettacoli viaggianti, gestione autorizzazioni insegne pubblicitarie;

PRECISATO altresì, rispetto alle occupazioni di suolo pubblico, che l’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento amministrativo è da individuarsi con riferimento alle finalità dell’occupazione:

1. attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, fiere, sagre e manifestazioni pubbliche con finalità di promozione turistica-enogastronomica-ricreativa – Ufficio Commercio Suap attività produttive;

2. lavori edili su immobili privati che comportino però temporanea occupazione del sedime pubblico (marciapiede, strada) – Ufficio Edilizia Privata – Suap edilizio – in tali casi infatti il titolo abilitativo (scia, Cila-comunicazione inizio lavori asseverata, dia o permesso di costruire in ragione della tipologia di lavoro) deve essere trasmesso tramite il canale Suap all’Ufficio competente al controllo del titolo abilitativo stesso e delle correlate dichiarazioni/documentazioni progettuali ed è tale unità che provvede a trasmettere la pratica telematicamente ad altri uffici della stessa amministrazione o di altre amministrazioni (Ulss, Vigili del Fuoco etc.) per le verifiche di competenza;

3. propaganda politica – Ufficio Elettorale;

RITENUTO di indirizzare al contempo il Segretario Comunale a valutare la previsione, in sinergia con la Giunta Comunale di eventuali ulteriori iniziative di riorganizzazione ed assegnazione dei centri di responsabilità e/o l’avvio di nuovi servizi;

VISTO pertanto il Piano esecutivo di gestione 2019-2021, completo di Piano dettagliato degli obiettivi e Piano delle performance ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, in continuità con gli esercizi precedenti, e con il quale sono assegnati compiutamente ai Responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi;

RILEVATO, altresì, che i Responsabili dei servizi devono informare il Segretario Generale, nonché l’Assessore di riferimento e la Giunta Comunale in merito allo stato di avanzamento degli obiettivi ed alla consistenza delle disponibilità assegnate residue; in relazione alle specifiche esigenze possono essere prodotte dal responsabile, in ogni momento, relazioni o istanze;

ATTESO che le variazioni del piano esecutivo di gestione sono approvate dall’organo esecutivo con provvedimento amministrativo, eccetto le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, di competenza del responsabile della spesa o, in assenza di disciplina da parte del regolamento di contabilità, del responsabile finanziario, e salvo che non siano variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta, come previsto dall’art. 175, commi 5-bis e 5-quater, del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESO altresì che, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 comma 5-quinquies:

- le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal D.

Lgs. n. 267/2000 e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo;

- le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti;
comma 9:

- le variazioni al piano esecutivo di gestione possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno o sino al 31 dicembre di ciascun anno, se correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3 dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, che possono essere deliberate anche oltre il 30 novembre e, nella fattispecie, sino al 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO che l'art. 174 "Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati" del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. prevede che nel sito internet dell'ente locale siano pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato;

VISTO lo Statuto dell'ente;

VISTO altresì il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 3 dell'14/02/2013;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- D.C.C. n. 6 del 15/02/2011, con la quale sono stati approvati, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i criteri generali cui doveva attenersi la Giunta Comunale nell'adeguamento del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al D. Lgs. n. 150/2009;

- D.G.C. n. 14 del 05.03.2012, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali del Comune di Palù, modificato successivamente con deliberazioni di G.C. N. 29 del 08.04.2013 e n. 17 del 15.03.2016;

- D.G.C. n. 14 del 05.03.2012 di approvazione nuovo regolamento ordinamento uffici e servizi e regolamento per la disciplina della misurazione e valutazione della performance;

CONSIDERATO che la struttura di questo Comune prevede le suddivisioni in aree e che, in virtù dei decreti di nomina, le predette risultano assegnate ai relativi Responsabili come segue:

AREA

RESPONSABILE

Area Segreteria e Direzione

Segretario Comunale

Area Demografica/Amministrativa/Tributi

TADDEI DANIELA

Area Contabile

CORSINI MARA

Area Tecnica

GALBERO LUCA

VISTO i decreti del Sindaco Prot. nr. 1110 del 18/04/2016, Prot. nr. 1111 del 18/04/2016, Prot. nr. 1112 del 18/04/2016, con il quale è stata disposta la nomina dei responsabili degli uffici e servizi sino alla fine del mandato ;

SI PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021 composto dai seguenti documenti allegati a farne parte integrante e sostanziale:

Allegato "A" in cui vengono indicati gli obiettivi di gestione assegnati, d'intesa con il Segretario Generale, con i titolari delle posizioni organizzative e con l'Amministrazione Comunale, al Segretario Generale ed ai Responsabili di Area - Segreteria e Direzione – Demografica/ Amministrativa/Tributi – Contabile – Tecnica

dando atto che contenente gli stanziamenti di bilancio esercizio finanziario 2019 sono stati assegnati a tutti i Responsabili dei settori interessati distinti per unità elementare di bilancio denominata "capitolo";

3. DI DARE ATTO che il Piano medesimo è coerente con le previsioni finanziarie e gli obiettivi del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019-2021;

4. DI DARE ATTO che, essendo il Servizio di Polizia Locale svolto in forma convenzionata con i Comuni di Bovolone (capo convenzione), Angiari, Concamarise, Isola Rizza, San Pietro di Morubio, Oppeano, Salizzole e Unione dei Comuni Destra Adige (comprendente Comuni di Isola Rizza, Roverchiara e San Pietro di Morubio), il P.E.G. 2019 relativo risulta preventivamente valutato e concordato in sede di Conferenza dei Sindaci in data 10/10/2018 e successivi incontri, salvo definizione di maggior dettaglio degli obiettivi medesimi e relativi indicatori, da approvarsi successivamente all'adozione del provvedimento da parte del Comune Capofila di Bovolone, anche in relazione alla convenzione stipulata con decorrenza 01/01/2017;

5. DI PRECISARE che ciascun Responsabile di servizio, per la parte di sua competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al Servizio Finanziario per la seguente annotazione nelle scritture contabili;

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

- a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
- b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
- c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile;

7. DI DEMANDARE, altresì, ai Responsabili di Settore l'assunzione degli impegni di spesa secondo le modalità operative e procedurali previste dal vigente Regolamento di contabilità e dalle vigenti disposizioni di legge, nonché l'adozione dei provvedimenti di spesa che impegnino gli esercizi futuri, al fine di garantire l'erogazione dei servizi pubblici, degli investimenti od a supporto del funzionamento degli uffici e, più in generale, della struttura comunale, previsti nel P.E.G., aventi carattere continuativo o la cui spesa si articola su due o più esercizi finanziari;

8. DI DARE ATTO che nell'esercizio X+1, in caso di mancata approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, al fine di garantire continuità della gestione amministrativa e finanziaria, e nel rispetto del principio della separazione delle competenze tra organi politici e organi tecnici, i Responsabili di Servizio possono adottare atti di impegno di spesa, con le modalità e nei limiti posti dall'art. 163 del Testo unico degli enti locali e possono essere definiti obiettivi specifici ai sensi dell'art. 5 comma 1ter, del D. Lgs. n. 150/2009 e successive modificazioni;

9. DI DARE ALTRESÌ ATTO che il Piano esecutivo di gestione concreta, per la parte obiettivi, il Piano delle Performance 2019/2021, con particolare riferimento all'annualità 2019 (P.P.) di cui al D. Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii. ed al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed ha valenza in parte novativa in parte ricognitiva di obiettivi già assegnati alla responsabilità gestionale dei diversi settori nel corso dell'esercizio finanziario con singoli provvedimenti programmatici e di indirizzo;

10. DI RISERVARSI l'adozione di ulteriori provvedimenti deliberativi nella presente materia, correttivi, modificativi o integrativi di quanto disposto col presente provvedimento;

11. DI PRECISARE che la valutazione dei responsabili di Servizio titolari di incarichi di posizione organizzativa e del personale dipendente ai medesimi assegnato avverrà secondo il sistema di misurazione e valutazione vigente salvo modifica con apposito provvedimento e che il mancato raggiungimento degli obiettivi

assegnati ai responsabili con il P.E.G. può costituire motivo di revoca dell'incarico di posizione organizzativa attribuito, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

12. DI CONSIDERARE che sono specificamente assegnate al Segretario Comunale le funzioni/obiettivi relativamente a:

- presidenza commissione trattante di parte pubblica;
- competenze O.I.V./nucleo di valutazione nelle more di nomina di O.I.V. secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 74/2017;
- presidenza collegio di disciplina;
- responsabilità della prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e Piano Triennale di prevenzione della legalità e della corruzione);
- responsabilità della trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013);
- responsabile della protezione dei dati personali (RPD);
- sostituzione dei responsabili di P.O. in caso di assenza e/o impedimento;
- coordinamento dei responsabili di P.O. in sede di conferenza di organizzazione (art. 17 del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi);
- emanazione in qualità di responsabile sostituto dei provvedimenti in caso di inerzia dei dipendenti incaricati (art. 2 Legge n. 241/90 – DGC n. 118/2012);

13. DI PRECISARE che i responsabili degli uffici e servizi devono predisporre, anche ai fini dei controlli interni, una ricognizione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati con il P.E.G., specificando le problematiche eventualmente insorte, da indirizzare al Sindaco, al Segretario comunale e all'Organo di revisione, oltre che relazionare entro il 31/01 di ogni anno in ordine all'attuazione dello stesso con riferimento all'intero anno precedente ed entro il 30/06 di ogni anno nell'ottica dell'assestamento di bilancio da adottare entro il 31/07 dello stesso anno ex artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza al Segretario Generale, per le finalità di supporto all'Organismo Indipendente di valutazione e per il controllo interno di gestione;

15. DI PUBBLICARE il Piano esecutivo di gestione sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente – sotto-sezione di 1° livello "Performance" - sotto-sezione di 2° livello "Piano delle Performance", riferito al Piano delle Performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 ed al Piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, con rinvio anche dalla sotto-sezione di 1° livello "Bilanci" – sotto-sezione di 2° livello "Bilancio preventivo" - "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", come previsto dalla deliberazione A.N.AC. 1310 del 28/12/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal medesimo decreto – art. 20 e 29 comma 2 -, demandando il presente adempimento al Servizio Finanziario-Personale;

16. DI TRASMETTERE copia della presente alla R.S.U. e alle OO.SS., ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 "Informazione" C.c.n.l. Comparto "Funzioni Locali" 21 maggio 2018;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)/PIANO DELLE PERFORMANCE (P.P.) 2019-2021.”

Ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che per relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del precitato Decreto Legislativo n° 267/2000;

Acquisiti i pareri di merito ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti favorevoli unanimi , espressi in forma palese ai sensi di legge

DELIBERA

- 1)** di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

ed inoltre, con voto unanime espresso in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Brigo Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Bonfante Franco

Certifico io sottoscritto, Funzionario incaricato, che copia della presente delibera viene pubblicata in apposita sezione (albo pretorio on line) del sito web dell'Ente, all'indirizzo www.comunepalu.it, a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Palù, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Corsini Rag. Mara

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____
per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Palù, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Corsini Rag. Mara



Comune di Palù

Provincia di Verona

COPIA

N.18 Registro Deliberazioni di Giunta Comunale

- Inclusa nell'elenco inviato ai Capigruppo Cons. del _____ ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/00.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)/PIANO DELLE PERFORMANCE (P.P.) 2019-2021.

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di marzo alle ore 12.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

			Presenti	Assenti
1	Brigo Gianni	Sindaco	X	
2	Caloini Stefania	Assessore	X	
3	Golin Agostino	Assessore	X	
4				
5				
			3	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Bonfante Franco.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Brigo Gianni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)/PIANO DELLE PERFORMANCE (P.P.) 2019-2021.

PARERI ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000

Il responsabile dell' AREA Segretario Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e la sua rispondenza ai canoni di correttezza amministrativa, dichiara parere FAVOREVOLE

Li, 27/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA Segretario
Fto

Il responsabile dell' **AREA CONTABILE** Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché del vigente Regolamento sui Controlli Interni, attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ed esprime parere FAVOREVOLE

Li, 27/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Fto Corsini Rag. Mara

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)/PIANO DELLE PERFORMANCE (P.P.) 2019-2021.

PREMESSO:

a) che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e documenti allegati;

b) che l'art. 169 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ha previsto che la Giunta Comunale delibere, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione (PEG), in termini di competenza con riferimento ai medesimi esercizi considerati nel bilancio e, con riferimento al primo esercizio, anche in termini di cassa, individuando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizio;

c) che il Piano esecutivo di gestione è facoltativo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

RILEVATO che la popolazione del Comune di Palù, alla data del 31/12/2018, era pari a n. 1.244 abitanti;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del D. Lgs. n. 267/2000 il Piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione;

- nel P.E.G. le entrate, articolate nel bilancio in titoli e tipologie, sono ripartite ai fini della gestione in categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto, mentre le spese, articolate nel bilancio in missioni e programmi, sono ripartite ai fini della gestione in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;

- i capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157;

DATO ATTO che la Giunta Comunale contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie (di entrata) in categorie e dei programmi (della spesa) in macroaggregati (art. 165, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000);

RICHIAMATI i principi contabili derivanti dal D. Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. - Allegato 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio";

ATTESO:

che il Documento unico di programmazione individua le finalità e fissa gli obiettivi per ogni missione/programma e guida, negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi;

- che il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);

- che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente; il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi; tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;

- che il Piano esecutivo di gestione:

- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

- che il P.e.g., quale documento di programmazione operativa, rappresenta, ai sensi dell'art. 169 comma 3bis del D. Lgs. n. 267/2000, gli obiettivi collegati alle priorità strategiche, gli obiettivi operativi, le risorse umane e strumentali impegnate nella sua realizzazione, il tempo di riferimento, gli indicatori di misurazione degli obiettivi, integrando dunque il Piano dettagliato degli obiettivi (P.d.o.) ed il Piano delle performance (P.P.), di cui al D. Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii. ed al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ed ha valenza in parte novativa in parte ricognitiva di obiettivi già assegnati alla responsabilità gestionale dei

diversi settori nel corso dell'esercizio finanziario con singoli provvedimenti programmatici e di indirizzo;

- che l'assunzione di impegni di spesa sugli esercizi finanziari inclusi nel bilancio di previsione finanziario con il limite degli stanziamenti delle risorse finanziarie suddivise per centri di responsabilità, avviene mediante l'adozione di determinazioni da parte degli organi di gestione in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute nei programmi nel D.U.P. – Sezione Operativa - o dettagliate, volta per volta, da apposito provvedimento di assegnazione della Giunta Comunale, mentre il pagamento delle spese sul primo esercizio finanziario rispetta il limite del relativo stanziato di cassa;

- che ciascun Responsabile di servizio, per la parte di sua competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al Servizio contabilità per la seguente annotazione nelle scritture contabili;

- che nell'esercizio X+1, in caso di mancata approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, al fine di garantire continuità della gestione amministrativa e finanziaria, e nel rispetto del principio della separazione delle competenze tra organi politici e organi tecnici, è necessario autorizzare i Responsabili all'adozione di atti di impegno di spesa, con le modalità e nei limiti posti dall'art. 163, commi 1 e 3, del Testo unico degli enti locali;

DATO ATTO:

- che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione;

- che il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati, costituendo un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione;

- che il PEG chiarisce ed integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali, mentre con l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente;

ATTESO:

a) che il Piano esecutivo di gestione attua il principio della separazione dei ruoli tra organi di governo, cui è riservata l'attività di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché l'attività di controllo, ed organi burocratici, cui appartiene la gestione amministrativa;

b) che ai sensi dell'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del D. Lgs. n. 267/2000 "1. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.", funzioni attribuite, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, a seguito provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili dei servizi e degli uffici, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

c) che detto principio di separazione è definito altresì dal Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che ha assegnato agli organi di direzione politica la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica dei risultati conseguiti dall'apparato burocratico;

d) che la proposta di piano esecutivo di gestione compete al direttore generale o, in mancanza e con conferimento di funzioni dal Sindaco, al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare:

- art. 17 “Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, comma 1 lettere h) ed r), che prevede tra i criteri guida della riforma del lavoro pubblico:

-r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

VISTI i decreti legislativi 25 maggio 2017 n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, e n. 75 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b) e c) ed e) e 17, comma 1 lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicati in G.U. Serie Generale n. 130 del 07/06/2017;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 18 “Disposizioni transitorie e finali”, comma 2, del D. Lgs. n. 74/2017 le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal decreto 74, entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo – pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017 n. 130 - 130 – (termine ordinatorio) e che nelle more del predetto adeguamento, applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto; mentre, decorso il termine fissato per l'adeguamento, si applicano le disposizioni previste nel decreto 74/2017 fino all'emanazione della disciplina regionale e locale, secondo un principio di “cedevolezza” della disciplina statale rispetto alla eventuale disciplina regionale e locale, come già previsto con riferimento all'entrata in vigore del Decreto legislativo 150/2009;

VISTO l'art. 1 comma 3 del decreto che prevede che, nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le disposizioni del regolamento trovano applicazione nei confronti delle regioni e degli enti locali nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto ossia mediante protocolli di collaborazione definiti d'intesa tra la

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e il Dipartimento della funzione pubblica, nonché dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009”;

RICHIAMATO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” come modificato da ultimo dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74

Art. 3 “Principi generali”

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Art. 4. “Ciclo di gestione della performance”

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

art. 5 “Obiettivi ed indicatori”

“01. Gli obiettivi si articolano in:

- a) obiettivi generali, che identificano omissis le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini omissis;
- b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, omissis nel Piano della performance di cui all'articolo 10”.

1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”, che per gli enti territoriali, è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e

definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.

1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.

1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.”;

DATO ATTO che l'art. 5 comma 2, ai cui principi vi è obbligo di adeguamento da parte dell'ente locale, precisa:

“2. Gli obiettivi sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.”;

Art. 6. “Monitoraggio della performance”

“1. Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).”;

RICHIAMATO in particolare l'art. 10 “Piano della performance e relazione sulla performance” comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017 ed i principi ivi contenuti, rispetto ai quali non sussiste obbligo di adeguamento da parte dell'ordinamento degli enti locali ma che rappresentano pur tuttavia punti di riferimento nella stesura del Piano delle performance e che prevede:

“1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;”

DATO ATTO che l'art. 10 “Piano della performance e relazione sulla performance” comma 5 del D. Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017 prevede che:

“5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.”;

VISTE le Linee Guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance (SMVP) dei Ministeri n. 2 del mese di dicembre 2017, approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della performance e rilevati alcuni elementi utili alla funzionalità del ciclo della performance anche con riferimento agli enti locali, nelle more dell'adozione di linee guida ad hoc da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata;

DATO ATTO che gli obiettivi specifici per garantire continuità all'azione amministrativa, da una lettura sistematica degli artt. 5 e 10, sono costituiti dagli obiettivi strategici ed operative che rappresentano il nucleo centrale del Piano delle Performance;

DATO altresì ATTO che il Piano delle Performance deve prevedere:

- a) la coerenza con gli obiettivi di bilancio di cui alla normativa economico-finanziaria applicabile alle regioni ed agli enti locali;
- b) l'integrazione del Piano delle Performance con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, la cui verifica è affidata all'O.I.V.;

RICHIAMATO infine il C.c.n.l. Comparto “Funzioni Locali” triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018, in particolare, le disposizioni che incidono sul Sistema delle performance, individuando tra gli attori del Sistema i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa ed i componenti della delegazione di parte datoriale, in quanto tra gli oggetti della contrattazione collettiva integrativa l'art. 4, comma 3, del predetto C.c.n.l. individua:

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

materie che, unitamente agli artt. 68, 69 e 70 del C.c.n.l. identificano ambiti di intervento dei soggetti preposti alla valutazione in quanto inerenti il sistema delle performance, organizzativa ed individuale;

PRESO ATTO che i compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento quali-quantitativo dei servizi sono corrisposti dunque al personale anche in base al livello di conseguimento degli obiettivi annualmente predeterminati nel P.E.G., dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti;

RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni normative:

- art. 7 "Gestione delle risorse umane" comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede che "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- art. 45 "Trattamento economico" del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede che i trattamenti economici accessori sono collegati alla performance individuale, organizzativa e/o all'effettivo svolgimento di attività disagiate, pericolose o dannose per la salute;

RICHIAMATA dunque:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/05/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP ed il bilancio di previsione 2019-2021 e documenti allegati;

VISTO l'allegato n.12/2 al D. Lgs. 118/2011 "Allegato al Peg degli enti locali entrate per titoli, tipologie e categorie e spesa per missione, programma, macroaggregato";

CONSIDERATO che attraverso una procedura di proposta e di negoziazione tra i Responsabili di Servizio dell'ente ed il Segretario Comunale si è addivenuti alla proposta di obiettivi gestionali – P.e.g./P.d.o. – che originano dal Documento unico di programmazione (D.U.P.) – Sezione Strategica e Programmi operativi - e dalle linee programmatiche di mandato, approvate con D.C.C. n. 25 del 22/07/2015;

VISTO il Piano degli indicatori di bilancio allegato al Bilancio di previsione esercizi 2019-2020-2021 di cui al decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2015 – Allegato 1-a Indicatori sintetici / Allegato 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione / Allegato 1-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità delle amministrazioni di pagare i debiti negli esercizi di riferimento;

CONSIDERATO che il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti, gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi ed indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione sono disciplinati dagli articoli 19 e 22 del D. Lgs. n. 91/2011 e dall'art. 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011 ed oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente – sotto-sezione di 1° livello "Bilanci", ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che nell'accezione "gestione amministrativa" va comunque ricompreso tutto ciò che attiene in senso lato all'ordinaria manutenzione dei beni ed al normale funzionamento dei servizi ed attività

in essere presso l'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, in particolare Sezione II "Il Piano esecutivo di gestione" del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, strutturato secondo il profilo contabile, organizzativo e programmatico;

RAVVISATA l'utilità di chiarire che continuano ad appartenere alla competenza dell'organo esecutivo (Giunta Comunale), a titolo esemplificativo e non esaustivo, materie quali le decisioni in ordine all'azione o alla resistenza in giudizio, nonché l'assegnazione di contributi, sovvenzioni, benefici economici ove non siano predeterminati criteri univoci nello statuto e nel relativo Regolamento, l'affidamento di incarichi di elevata fiduciarità, l'adesione ad associazioni, il programma dei fabbisogni di personale, oltre naturalmente alla indicazione delle priorità relative ai programmi da attuare, specie in attività connotate da un largo margine di discrezionalità amministrativa in ordine all'an o al quantum, ovvero implicanti la sussistenza di elementi di fiduciarità politica;

RILEVATO che i Responsabili di Settore rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione);

RILEVATO, altresì, che i Responsabili dei Servizi devono informare il Segretario Generale, nonché l'Assessore di riferimento e la Giunta Comunale in merito allo stato di avanzamento degli obiettivi ed alla consistenza delle disponibilità assegnate residue, anche per gli effetti dell'art. 177 del D. Lgs. n. 267/2000 e che in relazione alle specifiche esigenze possono essere prodotte dal Responsabile, in ogni momento, relazioni od istanze, salvi i poteri dell'Organismo Indipendente di valutazione in materia di monitoraggio della performance come previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii.;

RITENUTO di precisare alcuni servizi/attività ricompresi nelle competenze assegnate:

Gestione patrimonio – comprende ogni provvedimento di utilizzo del suolo pubblico, ad eccezione delle autorizzazioni derivanti dai provvedimenti in materia di commercio su aree pubbliche, attratte al Servizio Commercio – gestione strade per interventi o provvedimenti (es. dismissione relitti stradali od acquisizione di aree al demanio stradale) non correlate a lavori pubblici - gestione reti gas;

Polizia amministrativa – si precisa che la stessa è ricompresa nella funzione fondamentale di "polizia locale" ai sensi dell'art. 19 del D.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135 (decreto "spending review" 2012) che comprende "polizia municipale e polizia amministrativa locale" e, dunque, tutte le funzioni attinenti all'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di sicurezza urbana, idonee ad assicurare l'assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in particolare nell'ambito delle funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi dello Stato, della Regione, dei regolamenti e delle ordinanze degli Enti stipulanti e di qualsiasi altra disposizione normativa emanata dagli organi rivestiti di tale potestà nei settori di competenza della Polizia Locale. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 9 agosto 1988, n. 40 recante "Norme in materia di polizia locale", il personale addetto ai servizi di polizia locale, entro gli ambiti territoriali di appartenenza ha il compito di:

- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza della polizia locale, urbana e rurale";

Polizia Locale – comprende gestione gare sportive su strada e gestione ordine pubblico in caso di

manifestazioni che incidono sull'utenza della strada;

Commercio-Suap attività commerciali – ricomprende le forme temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate in occasione di manifestazioni all'aperto, sagre etc., nonché spettacoli viaggianti, gestione autorizzazioni insegne pubblicitarie;

PRECISATO altresì, rispetto alle occupazioni di suolo pubblico, che l'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento amministrativo è da individuarsi con riferimento alle finalità dell'occupazione:

1. attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, fiere, sagre e manifestazioni pubbliche con finalità di promozione turistica-enogastronomica-ricreativa – Ufficio Commercio Suap attività produttive;
2. lavori edili su immobili privati che comportino però temporanea occupazione del sedime pubblico (marciapiede, strada) – Ufficio Edilizia Privata – Suap edilizio – in tali casi infatti il titolo abilitativo (scia, Cila-comunicazione inizio lavori asseverata, dia o permesso di costruire in ragione della tipologia di lavoro) deve essere trasmesso tramite il canale Suap all'Ufficio competente al controllo del titolo abilitativo stesso e delle correlate dichiarazioni/documentazioni progettuali ed è tale unità che provvede a trasmettere la pratica telematicamente ad altri uffici della stessa amministrazione o di altre amministrazioni (Ulss, Vigili del Fuoco etc.) per le verifiche di competenza;
3. propaganda politica – Ufficio Elettorale;

RITENUTO di indirizzare al contempo il Segretario Comunale a valutare la previsione, in sinergia con la Giunta Comunale di eventuali ulteriori iniziative di riorganizzazione ed assegnazione dei centri di responsabilità e/o l'avvio di nuovi servizi;

VISTO pertanto il Piano esecutivo di gestione 2019-2021, completo di Piano dettagliato degli obiettivi e Piano delle performance ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, in continuità con gli esercizi precedenti, e con il quale sono assegnati compiutamente ai Responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi;

RILEVATO, altresì, che i Responsabili dei servizi devono informare il Segretario Generale, nonché l'Assessore di riferimento e la Giunta Comunale in merito allo stato di avanzamento degli obiettivi ed alla consistenza delle disponibilità assegnate residue; in relazione alle specifiche esigenze possono essere prodotte dal responsabile, in ogni momento, relazioni o istanze;

ATTESO che le variazioni del piano esecutivo di gestione sono approvate dall'organo esecutivo con provvedimento amministrativo, eccetto le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, di competenza del responsabile della spesa o, in assenza di disciplina da parte del regolamento di contabilità, del responsabile finanziario, e salvo che non siano variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta, come previsto dall'art. 175, commi 5-bis e 5-quater, del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESO altresì che, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 comma 5-quinquies:

- le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo;
- le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti;

comma 9:

- le variazioni al piano esecutivo di gestione possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno o sino al 31 dicembre di ciascun anno, se correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3 dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, che possono essere deliberate anche oltre il 30 novembre e, nella fattispecie, sino al 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO che l'art. 174 "Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati" del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. prevede che nel sito internet dell'ente locale siano pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato;

VISTO lo Statuto dell'ente;

VISTO altresì il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 3 dell'14/02/2013;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- D.C.C. n. 6 del 15/02/2011, con la quale sono stati approvati, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i criteri generali cui doveva attenersi la Giunta Comunale nell'adeguamento del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al D. Lgs. n. 150/2009;
- D.G.C. n. 14 del 05.03.2012, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali del Comune di Palù, modificato successivamente con deliberazioni di G.C. N. 29 del 08.04.2013 e n. 17 del 15.03.2016;
- D.G.C. n. 14 del 05.03.2012 di approvazione nuovo regolamento ordinamento uffici e servizi e regolamento per la disciplina della misurazione e valutazione della performance;

CONSIDERATO che la struttura di questo Comune prevede le suddivisioni in aree e che, in virtù dei decreti di nomina, le predette risultano assegnate ai relativi Responsabili come segue:

AREA	RESPONSABILE
Area Segreteria e Direzione	Segretario Comunale
Area Demografica/Amministrativa/Tributi	TADDEI DANIELA
Area Contabile	CORSINI MARA
Area Tecnica	GALBERO LUCA

VISTO i decreti del Sindaco Prot. nr. 1110 del 18/04/2016, Prot. nr. 1111 del 18/04/2016, Prot. nr. 1112 del 18/04/2016, con il quale è stata disposta la nomina dei responsabili degli uffici e servizi sino alla fine del mandato ;

SI PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021 composto dai seguenti documenti allegati a farne parte integrante e sostanziale:

Allegato "A" in cui vengono indicati gli obiettivi di gestione assegnati, d'intesa con il Segretario Generale, con i titolari delle posizioni organizzative e con l'Amministrazione Comunale, al Segretario Generale ed ai Responsabili di Area - Segreteria e Direzione – Demografica/ Amministrativa/Tributi – Contabile – Tecnica dando atto che contenente gli stanziamenti di bilancio esercizio finanziario 2019 sono stati assegnati a tutti i Responsabili dei settori interessati distinti per unità elementare di bilancio denominata "capitolo";

3. DI DARE ATTO che il Piano medesimo è coerente con le previsioni finanziarie e gli obiettivi del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019-2021;
4. DI DARE ATTO che, essendo il Servizio di Polizia Locale svolto in forma convenzionata con i Comuni di Bovolone (capo convenzione), Angiari, Concamarise, Isola Rizza, San Pietro di Morubio, Oppeano, Salizzole e Unione dei Comuni Destra Adige (comprendente Comuni di Isola Rizza, Roverchiara e San Pietro di Morubio), il P.E.G. 2019 relativo risulta preventivamente valutato e concordato in sede di Conferenza dei Sindaci in data 10/10/2018 e successivi incontri, salvo definizione di maggior dettaglio degli obiettivi medesimi e relativi indicatori, da approvarsi successivamente all'adozione del provvedimento da parte del Comune Capofila di Bovolone, anche in relazione alla convenzione stipulata con decorrenza 01/01/2017;
5. DI PRECISARE che ciascun Responsabile di servizio, per la parte di sua competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate, compresa la comunicazione al Servizio Finanziario per la seguente annotazione nelle scritture contabili;
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
 - a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
 - b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
 - c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile;
7. DI DEMANDARE, altresì, ai Responsabili di Settore l'assunzione degli impegni di spesa secondo le modalità operative e procedurali previste dal vigente Regolamento di contabilità e dalle vigenti disposizioni di legge, nonché l'adozione dei provvedimenti di spesa che impegnino gli esercizi futuri, al fine di garantire l'erogazione dei servizi pubblici, degli investimenti od a supporto del funzionamento degli uffici e, più in generale, della struttura comunale, previsti nel P.E.G., aventi carattere continuativo o la cui spesa si articola su due o più esercizi finanziari;
8. DI DARE ATTO che nell'esercizio X+1, in caso di mancata approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, al fine di garantire continuità della gestione amministrativa e finanziaria, e nel rispetto del principio della separazione delle competenze tra organi politici e organi tecnici, i Responsabili di Servizio possono adottare atti di impegno di spesa, con le modalità e nei limiti posti dall'art. 163 del Testo unico degli enti locali e possono essere definiti obiettivi specifici ai sensi dell'art. 5 comma 1ter, del D. Lgs. n. 150/2009 e successive modificazioni;
9. DI DARE ALTRESÌ ATTO che il Piano esecutivo di gestione concreta, per la parte obiettivi, il Piano delle Performance 2019/2021, con particolare riferimento all'annualità 2019 (P.P.) di cui al D. Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii. ed al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed ha valenza in parte novativa in parte ricognitiva di obiettivi già assegnati alla responsabilità gestionale dei diversi settori nel corso dell'esercizio finanziario con singoli provvedimenti programmatici e di indirizzo;
10. DI RISERVARSI l'adozione di ulteriori provvedimenti deliberativi nella presente materia, correttivi, modificativi o integrativi di quanto disposto col presente provvedimento;
11. DI PRECISARE che la valutazione dei responsabili di Servizio titolari di incarichi di posizione organizzativa e del personale dipendente ai medesimi assegnato avverrà secondo il sistema di misurazione e valutazione vigente salvo modifica con apposito provvedimento e che il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili con il P.E.G. può costituire motivo di revoca dell'incarico di posizione organizzativa attribuito, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

12. DI CONSIDERARE che sono specificamente assegnate al Segretario Comunale le funzioni/obiettivi relativamente a:

- presidenza commissione trattante di parte pubblica;
- competenze O.I.V./nucleo di valutazione nelle more di nomina di O.I.V. secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 74/2017;
- presidenza collegio di disciplina;
- responsabilità della prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e Piano Triennale di prevenzione della legalità e della corruzione);
- responsabilità della trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013);
- responsabile della protezione dei dati personali (RPD);
- sostituzione dei responsabili di P.O. in caso di assenza e/o impedimento;
- coordinamento dei responsabili di P.O. in sede di conferenza di organizzazione (art. 17 del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi);
- emanazione in qualità di responsabile sostituto dei provvedimenti in caso di inerzia dei dipendenti incaricati (art. 2 Legge n. 241/90 – DGC n. 118/2012);

13. DI PRECISARE che i responsabili degli uffici e servizi devono predisporre, anche ai fini dei controlli interni, una ricognizione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati con il P.E.G., specificando le problematiche eventualmente insorte, da indirizzare al Sindaco, al Segretario comunale e all'Organo di revisione, oltre che relazionare entro il 31/01 di ogni anno in ordine all'attuazione dello stesso con riferimento all'intero anno precedente ed entro il 30/06 di ogni anno nell'ottica dell'asestamento di bilancio da adottare entro il 31/07 dello stesso anno ex artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza al Segretario Generale, per le finalità di supporto all'Organismo Indipendente di valutazione e per il controllo interno di gestione;

15. DI PUBBLICARE il Piano esecutivo di gestione sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente – sotto-sezione di 1° livello "Performance" - sotto-sezione di 2° livello "Piano delle Performance", riferito al Piano delle Performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 ed al Piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, con rinvio anche dalla sotto-sezione di 1° livello "Bilanci" – sotto-sezione di 2° livello "Bilancio preventivo" - "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", come previsto dalla deliberazione A.N.AC. 1310 del 28/12/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal medesimo decreto – art. 20 e 29 comma 2 -, demandando il presente adempimento al Servizio Finanziario-Personale;

16. DI TRASMETTERE copia della presente alla R.S.U. e alle OO.SS., ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 "Informazione" C.c.n.l. Comparto "Funzioni Locali" 21 maggio 2018;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)/PIANO DELLE PERFORMANCE (P.P.) 2019-2021.”

Ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che per relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del precitato Decreto Legislativo n° 267/2000;

Acquisiti i pareri di merito ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti favorevoli unanimi , espressi in forma palese ai sensi di legge

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

ed inoltre, con voto unanime espresso in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Fto Brigo Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Bonfante Franco

Certifico io sottoscritto, Funzionario incaricato, che copia della presente delibera viene pubblicata in apposita sezione (albo pretorio on line) del sito web dell'Ente, all'indirizzo www.comunepalu.it, a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Palù, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Fto Corsini Rag. Mara

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
Bonfante Franco

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____
per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Palù, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Fto Corsini Rag. Mara